

SETTORE TURISTICO ALBERGHIERO

Allegato n. 3
(ex Circolare 488/92 nr. 900516/2000)

Spese ammissibili e relativi divieti, limitazioni e condizioni

Le spese ammissibili riguardano in generale:

- a)** progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori, studi di fattibilità tecnico-economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie, collaudi di legge, quote iniziali di franchising, prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciuti;
- b)** suolo aziendale, sue sistemazioni e indagini geognostiche;
- c)** opere murarie e assimilate;
- d)** infrastrutture specifiche aziendali;
- e)** macchinari, impianti, attrezzature varie ed arredi, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa; mezzi mobili, purchè non iscritti ad un pubblico registro, funzionali allo svolgimento dell'attività ammissibile, ivi compresi quelli di trasporto collettivo, e comunque utilizzati all'interno dell'unità locale interessata dal programma da agevolare;
- f)** programmi informatici, ivi comprese le spese relative alla realizzazione di siti Internet.

Con riferimento a tali spese, vigono i seguenti limiti, divieti e condizioni, in parte mutuati dalla normativa U.E.:

- i)** le spese di cui alla lettera a) sono agevolabili, per le grandi imprese, limitatamente alle progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici;
- ii)** l'ammontare relativo all'insieme delle spese di cui alla lettera a) è agevolabile, per tutte le imprese, nel limite del 5% dell'investimento complessivo ammissibile;
- iii)** le spese di cui alla lettera a) relative alle prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali includono anche quelle riferite all'ente certificatore e non possono da sole costituire un programma organico e funzionale agevolabile;
- iv)** le spese relative all'acquisto del suolo aziendale, di cui alla lettera b), sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo ammissibile; le spese relative all'acquisto di un immobile esistente (opere murarie e assimilate, funzionali, ancorchè a seguito di modifiche, all'attività ammissibile, comprensive o meno del relativo suolo), possono essere agevolate, in funzione delle caratteristiche dell'immobile stesso e/o dell'attività da svolgere, fino ad un valore massimo del 50% dell'investimento complessivo ammissibile; pertanto un'iniziativa consistente nel solo acquisto del suolo aziendale e/o di un immobile esistente non è agevolabile. Nel caso di acquisto di un immobile esistente comprensivo del relativo suolo, al fine di verificare il rispetto del predetto limite del 10% previsto per il solo suolo aziendale, l'impresa deve produrre una perizia giurata attestante il valore del suolo stesso.
- v)** con riferimento alle spese di cui alla lettera c), la spesa relativa all'acquisto di un immobile esistente e già agevolato è ammissibile purchè siano già trascorsi, alla data di presentazione del Modulo di domanda, dieci anni dal relativo atto formale di concessione delle precedenti agevolazioni; tale limitazione non ricorre nel caso in cui queste ultime siano di natura fiscale ovvero nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime;
- vi)** le spese di cui alle lettere c) ed e) possono comprendere, limitatamente ai programmi di "nuovo impianto" e che prevedano nell'esercizio "a regime" più di 20 occupati, anche quelle relative alla realizzazione, nell'ambito dell'unità locale, di asili nido, nursery, ludoteche, ecc.
- vii)** le spese di cui alle lettere a) ed f), che per loro natura possono essere riferite all'attività dell'impresa nel suo complesso, sono ammesse alle agevolazioni limitatamente alla parte utilizzata per l'attività svolta nell'unità locale interessata dal programma agevolato e nei limiti ritenuti congrui in relazione alle condizioni di mercato;
- viii)** le spese del programma da agevolare relative ai "servizi annessi", consentite solo per le attività ricettive, qualora questi ultimi non siano indicati dalle regioni quali ulteriori attività ammissibili, sommate al valore di quelli eventualmente preesistenti al programma medesimo, si considerano ammissibili, nel limite del settantacinque per cento del valore (preesistente + nuovo) dei beni strumentali destinati allo svolgimento

dell'attività ammissibile. Ai fini della valutazione della suddetta incidenza massima, le imprese indicano nello specifico prospetto della parte descrittiva del business plan il valore degli eventuali beni strumentali preesistenti destinati allo svolgimento dell'attività ammissibile e, separatamente, di quelli relativi agli eventuali "servizi annessi" preesistenti, desumendoli, a scelta dell'impresa, da specifica perizia giurata (da allegare alla domanda di agevolazioni) o dal libro dei cespiti ammortizzabili (al lordo degli ammortamenti). Ai fini dell'ammissibilità delle predette spese per i "servizi annessi" le imprese devono, nella parte descrittiva del business plan, obbligatoriamente dettagliarle e indicarle sia nell'ambito dell'investimento complessivo che, separatamente da quest'ultimo, nel richiamato specifico prospetto.

ix) tra le spese di cui alla lettera e) sono incluse anche quelle relative a corredi, stoviglie e posateria purchè iscritte nel libro dei cespiti ammortizzabili;

x) le spese relative a commesse interne di lavorazione sono escluse dalle agevolazioni;

xi) le spese relative ai programmi informatici, di cui alla lettera f), sono agevolabili limitatamente alle piccole e medie imprese;

xii) le spese relative all'acquisto di beni in valuta estera possono essere ammesse alle agevolazioni per un contro valore in euro pari all'imponibile ai fini IVA e, più specificatamente:

* per i beni provenienti dai Paesi extracomunitari, quello riportato sulla "bolletta doganale d'importazione"

* per quelli provenienti dall'Unione Europea, quello risultante dall'applicazione del cambio UIC vigente alla data di consegna del bene indicato espressamente sulla "fattura integrata" ai sensi del decreto-legge n. 331/93, convertito dalla legge n. 427/93;

xiii) le spese relative a beni acquistati dall'impresa con un'operazione "Sabatini" non agevolata possono essere ammesse alle agevolazioni solo nel caso di operazione "pro - soluto";

xiv) le spese relative all'acquisto del suolo, di immobili o di programmi informatici, di cui alle lettere b), c) ed f), di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata nell'arco dei dodici mesi precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, nell'arco dei dodici mesi precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta. A tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni o da suo procuratore speciale resa ai sensi degli articoli 38,47 e 76 del D.P.R. nr. 445/2000, secondo lo schema di cui all'allegato n. 5 (*ex Circolare 488/92 nr. 900516/2000*);

xv) non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti in locazione finanziaria qualora già di proprietà dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni, ad eccezione del suolo aziendale, purchè l'impresa stessa lo acquisti successivamente alla presentazione del Modulo di domanda;

xvi) le spese ammissibili relative alle strutture agro-turistiche o di turismo rurale sono quelle relative all'attività ricettiva e relativi "servizi annessi", con l'esclusione delle spese che presentino caratteristiche prettamente agricole.